



**TRIBUNALE DI MATERA**

N. r.g. 338/2024 V.G.

**-Decreto fissazione udienza-**

Il Giudice designato per la trattazione, dott.ssa Tiziana Caradonio,

**-letto** il ricorso per la conferma, ex art. 19 del D.lgs. n. 14/2019, delle misure protettive ex art. 18 C.C.I.I. e la sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., depositato nell'interesse di CAMARDO Mario, titolare dell'omonima impresa agricola (CF: CMRMRA61A19G806U);

**-osservato** che il ricorrente ha formulato domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi con richiesta di misure protettive e cautelari, e che tale istanza è stata pubblicata in data 14/2/2024 nel registro delle imprese, unitamente all'accettazione dell'esperto;

**-letta** la comunicazione del 20/2/2024 con cui il ricorrente, precisando di aver effettuato il deposito telematico del ricorso in data 15/2/2024 sul ruolo relativo alle procedure concorsuali e di avere, il giorno successivo, ridepositato sul ruolo corretto della volontaria giurisdizione, ha chiesto la rimessione nei termini stante la tempestività del deposito secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 1, C.C.I.I.;

**-esaminati** i *files eml* prodotti, inerenti i depositi telematici di specie, da cui si evince quanto dichiarato dall'istante;

**-ritenuto**, in ragione del costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Ordinanza Corte di Cassazione 31371/2022), che l'iscrizione al ruolo effettuata, nel caso di specie, in un registro di iscrizione diverso da quello degli Affari di Volontaria Giurisdizione non comporta le conseguenze previste dall'art. 19, n. 3, C.C.I.I. per tardività del deposito della domanda, avendo l'iscrizione al ruolo raggiunto, comunque, lo scopo di pervenire a conoscenza dell'Ufficio di cancelleria per cui,



trattandosi di mera irregolarità, può essere disposta la rimessione nei termini e conseguentemente considerarsi tempestivo il deposito di specie, intervenuto innanzi al Tribunale competente entro il termine del giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza al Registro delle Imprese;

- **considerato** che va fissata udienza ex art. 19 comma 3 CCII;

- **considerato** che ai sensi del comma 4 dell'art. 19 CCII **il parere dell'esperto indipendente da esaminare in udienza riguarda la funzionalità delle misure richieste al buon esito delle trattative;**

- **ritenuto** che tale locuzione normativa implichi che il parere dell'esperto verta anche

a) sulla sussistenza di una struttura organizzativa, amministrativa e contabile adeguata in capo all'impresa ricorrente ex art. 2086 c.c.; b) sul deposito di tutta la documentazione prescritta; c) sul merito della documentazione in atti ed in particolare; d) sull'esistenza di trattative tra il debitore ed i creditori; e) sulla funzionalità delle M.P. richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e quindi la congruità dei documenti depositati ed in particolare del piano di risanamento e dell'attestazione dell'imprenditore di risanabilità dell'impresa ; f) sull'incidenza delle M.P. su diritti dei terzi;

-**rilevato** che risulta depositata la documentazione richiesta dall'art. 19, comma 2, D. lgs. n. 14/2019;

#### P.Q.M.

**1) Fissa** l'udienza per la comparizione del ricorrente, dell'esperto e delle altre parti per il giorno **22/3/2024, alle ore 12,00;**

**2) Manda** a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto all'Esperto nominato entro tre giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

**3) Manda** a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto, entro venti giorni prima dell'udienza:

**a)** Ai creditori di cui all'elenco ex art. 19, comma 2, lett. c), al relativo indirizzo di posta elettronica certificata, o di posta elettronica non certificata per la quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;



b) Ai creditori specificatamente interessati dalle misure di protezione, come risultanti nell'elenco dei creditori allegato al ricorso, a mezzo posta elettronica certificata o, in alternativa, nelle forme del c.p.c.;

c) Ai terzi i cui diritti sono interessati dalle misure protettive o cautelari, a mezzo posta elettronica certificata o, in alternativa, nelle forme del c.p.c.;

**4) Invita** i creditori e gli altri terzi interessati a costituirsi telematicamente almeno tre giorni prima dell'udienza; i creditori e i terzi interessati che non intendono costituirsi formalmente nel giudizio possono inviare, entro quattro giorni prima dell'udienza, osservazioni e documentazioni alla Cancelleria;

**5) Invita** l'esperto nominato a depositare, entro tre giorni prima dell'udienza, una relazione sullo stato delle trattative, l'attività svolta e l'esito delle analisi di cui alla sezione III, punto 6.3, del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.2021;

**6) Dispone** che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Matera, nella sezione dedicata alle procedure concorsuali;

**7) Ordina** alla cancelleria di comunicare il provvedimento a parte ricorrente, al Pubblico Ministero ex art. 12 c. 3 CCII ed alla Camera di Commercio di Matera.

Matera, 23/2/2024

Il Giudice  
Tiziana Caradonio



